

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI

(*adottato ai sensi dell'art. 18, secondo comma, D.L. 112/2008, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133*)

Approvato dall'Assemblea dei Soci della Sanitaservice srl il 26.11.2015

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1 – Finalità

'Sanitaservice ASL LE srl – unipersonale' - di seguito denominata **Società** – adotta il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 18, secondo comma, D.L. 112/2008, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di definire con proprio provvedimento - in quanto società a totale partecipazione pubblica - criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Articolo 2 - Principi generali

1. La Società procede alla selezione del personale, assicurando celerità ed economicità di espletamento, nel rispetto dei divieti di discriminazione e del principio di pari opportunità, previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La Società, nello svolgimento delle procedure di reclutamento, garantisce il rispetto dei seguenti principi:

a) trasparenza, intesa come possibilità per chiunque di conoscere modalità e criteri di partecipazione e valutazione, nonché gli esiti finali;

b) pubblicità, attraverso la divulgazione, sui siti web e/o mediante idonei mezzi di diffusione delle notizie circa le occasioni di lavoro disponibili;

c) imparzialità, attraverso l'individuazione di criteri oggettivi di verifica dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

3. In considerazione della definizione dell'attività svolta dalla Società, contenuta nello Statuto societario, e della natura di società *in house*, le assunzioni di personale sono, di regola, connesse alle esigenze di attivazione o ampliamento dei servizi affidati dall'Ente affidante.

4. Il reclutamento del personale avviene attraverso procedure comparative selettive al fine di accertare, secondo principi meritocratici, il possesso della professionalità, delle capacità e delle attitudini richieste per la posizione lavorativa da ricoprire.

5. La Società garantisce il rispetto delle norme di legge in materia di lavoro, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai propri dipendenti, garantendo il rispetto del principio delle pari opportunità a uomini e donne nell'accesso all'impiego,

senza alcuna discriminazione per ragioni di sesso, di appartenenza etnica, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di orientamento sessuale e di condizioni personali e sociali.

6. La Società persegue l'obiettivo del costante miglioramento e aggiornamento delle competenze professionali presenti in azienda, nonché valorizzazione delle risorse umane presenti in organico e della qualità delle prestazioni rese.

7. La selezione e il reclutamento di nuovo personale si svilupperà in coerenza con la pianificazione delle risorse economiche della Società, con le necessità di risorse umane evidenziate dalla struttura amministrativa della società e con modalità tali che garantiscano imparzialità e trasparenza.

Articolo 3 – Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Il presente regolamento definisce le procedure per l'assunzione di personale dipendente con contratti a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, in relazione alle esigenze aziendali e ai profili professionali richiesti, nel rispetto delle prescrizioni di legge e del Contratto Collettivo Nazionale applicato dalla Società.

2. Il presente regolamento non si applica alle assunzioni obbligatorie, disciplinate da leggi speciali e nei casi di necessaria attuazione di diritti di precedenza previsti da leggi speciali o contratti collettivi.

3. Il presente regolamento definisce anche apposite procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro a progetto.

4. Per quanto di propria competenza, l'organo amministrativo della Società procederà direttamente all'assunzione o al conferimento dell'incarico, qualora ricorrano oggettive esigenze di necessità o urgenza.

L'organo amministrativo, inoltre, potrà procedere direttamente:

- a) alla nomina per incarichi di lavoro autonomo concernenti prestazioni di assistenza e consulenza per loro natura non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità, specializzazione e professionalità del prestatore d'opera;
- b) al conferimento di incarichi per la difesa e l'assistenza in giudizio della Società, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere altamente fiduciario di scelta del professionista competente;
- c) al rinnovo e/o conferma e/o proroga di contratti o incarichi per la medesima attività prevista nel contratto originario o svolta anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento;
- d) al conferimento di incarichi svolti a titolo gratuito o per i quali sia previsto un mero gettone di presenza e/o un rimborso spese o prestazioni meramente occasionali ed episodiche di lavoro autonomo.

Articolo 4 – Fabbisogno

1. La Società, una volta determinato il fabbisogno, ha facoltà di scegliere, tenendo conto delle disponibilità finanziarie, della necessità di reperire specifiche professionalità, della congruenza qualitativa e quantitativa dell'organico esistente, se soddisfare le proprie esigenze attraverso:

- a) la mobilità interna sia orizzontale sia verticale, non attivando le procedure di selezione;
- b) il ricorso alla selezione esterna.

TITOLO II Procedura di reclutamento del personale dipendente

Articolo 5 – Modalità di selezione del personale

1. Per l'assunzione di personale dipendente, nonché per la mobilità interna verticale, la Società individua la persona idonea mediante procedura comparativa pubblica (o con avviso interno da affiggersi nelle bacheche aziendali, in riferimento alla sola mobilità interna di tipo verticale) da attivarsi previa delibera dell'Assemblea dei Soci, che indichi le motivazioni sottese all'assunzione (o mobilità verticale), nonché le caratteristiche principali del profilo professionale richiesto.

2. L'avviso di selezione deve indicare almeno i requisiti richiesti ai candidati (a titolo esemplificativo: titolo di studio, esperienze professionali già maturate, etc.) la categoria professionale di inquadramento, una sintetica descrizione delle principali funzioni connesse alla posizione lavorativa da ricoprire, la tipologia del contratto da sottoscrivere, termini e modalità di presentazione delle domande.

3. L'avviso di selezione così redatto deve essere pubblicato per almeno 10 (dieci) giorni sul sito web della ASL LE e, se attivo, sul sito web della Società. E' fatta salva la facoltà di ricorrere anche ad altre modalità di pubblicità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la pubblicazione su quotidiani locali e/o nazionali.

4. La Società effettua la procedura comparativa di selezione avvalendosi, se così deliberato dall'assemblea dei soci, di apposita Commissione esaminatrice, composta da 3 a 5 membri, individuati tra esperti nelle materie oggetto di valutazione, esterni alla Società.

5. La Società, ovvero la Commissione, procede valutando i curricula pervenuti nei termini evidenziati dall'avviso di selezione, attribuendo a ciascuno di essi il punteggio corrispondente ai diversi requisiti richiesti dall'avviso. Alla valutazione per titoli curriculari farà seguito, qualora ritenuto opportuno, un colloquio orale, da svolgersi con quei candidati i cui titoli professionali siano risultati almeno sufficientemente adeguati al profilo richiesto dall'avviso di selezione.

6. Espletato il colloquio orale, **se previsto**, l'incarico sarà conferito al candidato che avrà conseguito il punteggio complessivamente più elevato. A tal riguardo nell' avviso di selezione sarà fissato un punteggio minimo e massimo per i titoli, per l' esperienza professionale e per la **eventuale** prova orale.

TITOLO III Affidamento incarichi di collaborazione esterna

Articolo 6 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano nelle ipotesi di conferimento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza e assistenza professionale.

2. Tutti gli incarichi sopra evidenziati costituiscono oggetto di contratti di prestazione d'opera intellettuale, ex artt. 2229 – 2238 c.c., da conferire con contratti di lavoro autonomo, incarichi professionali in regime di IVA, ovvero con contratti di natura occasionale, coordinata e continuativa e di lavoro a progetto.

Articolo 7 – Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. La Società può conferire gli incarichi di cui al precedente articolo per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio ovvero per inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura idonea allo svolgimento dell'incarico, ovvero per necessità di un supporto specialistico alla attività ordinaria degli uffici.

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione. Tale requisito è integrato dal possesso del titolo di laurea richiesto per l'esercizio della professione e nella materia oggetto della prestazione, nonché dal possesso di una adeguata professionalità nell'ambito professionale oggetto di affidamento. A prova di possesso dei requisiti indicati saranno valutati, tra l'altro:

- Titolo di laurea;
- Precedenti attività professionali,
- Pregressi incarichi svolti per la Società o per la ASL LE e da queste giudicati positivamente.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione solo in caso di stipulazione di contratti di consulenza per prestazioni d'opera di carattere tecnico che, per l'oggetto, non richiedono il possesso di un titolo di laurea o l'acquisizione di particolare professionalità.

3. Gli incarichi non possono avere durata indeterminata. I contratti di prestazione professionale autonoma possono essere oggetto di proroga e/o rinnovo, laddove previsto nell'atto di conferimento dell'incarico stesso.

4. Il corrispettivo stabilito per le prestazioni professionali deve essere determinato in funzione del tipo di attività richiesta, della complessità e della durata dell'incarico, valutando altresì le eventuali tariffe professionali di riferimento.

Disposizioni finali

Articolo 8 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea dei Soci della società.

2. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web della ASL LE e, se istituito, sul sito web della Società.